

 Agenzia Nazionale  
per la Sicurezza delle Ferrovie  
prot. n° 001522/2017  
08/02/2017

**IMPRESE FERROVIARIE**  
(elenco allegato)

Loro Sedi

**RETE FERROVIARIA ITALIANA**  
**Direzione Tecnica**  
Piazza della Croce Rossa, 1

00161 - ROMA

**CONSTRUTTORI FERROVIARI TITOLARI DI**  
**AMIS VEICOLI**  
(elenco allegato)

Loro Sedi

p.c. **VERIFICATORI INDIPENDENTI DI SICUREZZA**  
(elenco allegato)

Loro Sedi

**OGGETTO:** Adempimenti Decreto ANSF n° 01/2016 – Notifica processi di adeguamento dei veicoli esistenti ai requisiti di cui alle Disposizioni RFI n. 1/2003 e n. 30/2007.

**Allegati:** Nota prot. n. ANSF 06651/10 del 20.10.2010.

Fermo restando quanto comunicato con nota prot. n. ANSF 06651/10 del 20.10.2010 in allegato, con la presente si intende fornire alcuni dettagli sulle modalità di notifica dei processi di cui all'oggetto, come prescritto dall'art. 7 comma 2 del Decreto ANSF n. 1/2016, e ricordare che non saranno ammesse proroghe oltre la data di scadenza prevista per il 14 Giugno 2017.

Ciascun titolare di ammissione tecnica o autorizzazione di messa in servizio dei veicoli tipo interessati dovrà trasmettere a questa Agenzia per ciascun processo in corso, entro la data sopra indicata, le seguenti informazioni:

- veicolo "testa di serie" oggetto del processo di adeguamento (indicazione della tipologia e del NEV) e numero complessivo dei veicoli (elenco dei NEV) conformi al tipo interessato;
- riferimento dell'atto autorizzativo sulla base del quale circolano i veicoli;
- per i processi di adeguamento in corso di realizzazione, indicazione della scelta fatta dal titolare dell'autorizzazione in merito ai requisiti tecnici da rispettare per l'adeguamento dei veicoli così come previsto dall'articolo 7, comma 2, secondo paragrafo;
- Verificatore Indipendente di Sicurezza incaricato per la valutazione del rispetto dei requisiti tecnici previsti.

Ai fini delle attività di supervisione di questa Sede ed in osservanza di quanto disposto dalla nota ANSF 06651/10 del 20.10.2010, si richiede inoltre di fornire contestualmente gli elementi conoscitivi relativi allo stato degli adeguamenti riguardanti i requisiti tecnici interessati delle Disposizioni RFI n. 1/2003 e 30/2007 la cui data di scadenza è stata già superata.

In particolare si richiede di confermare l'osservanza delle modalità disciplinate dalla suddetta nota prot. n. ANSF 06651/10 del 20.10.2010, nonché di dare evidenza dell'avvenuto adeguamento per tali requisiti tecnici.

Si ricorda, infine, che per i processi di adeguamento dei veicoli esistenti ai requisiti delle Disposizioni RFI n. 1/2003 e n. 30/2007, quando ricorrano contemporaneamente i seguenti casi:

- la data di scadenza dell'adeguamento, prevista dalla Disposizione RFI n. 30/2007 per l'aspetto tecnico interessato, sia successiva alla data di entrata in vigore del decreto ANSF n. 1/2016;
- alla data di entrata in vigore del decreto ANSF n. 1/2016 l'intervento di adeguamento non sia stato ancora attivato,

I requisiti tecnici per i corrispondenti parametri tecnici sono quelli definiti negli allegati 1a, 1b e 1c del decreto ANSF n. 1/2016.

Nel raccomandare lo scrupoloso rispetto di quanto riportato sopra si resta a disposizione per ogni ulteriore ed eventuale chiarimento in merito.

Il Direttore  
Ing. Amedeo Gargiulo



**IMPRESE FERROVIARIE**  
(elenco allegato)

Loro SEDI

**RETE FERROVIARIA ITALIANA**

**Direzione Tecnica**

Piazza della Croce Rossa, 1 00161 Roma

**Verificatori indipendenti di sicurezza**

(elenco allegato)

Loro SEDI

p.c. **Associazioni di settore**

(elenco allegato)

Loro SEDI

p.c. **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI  
TRASPORTI**

**Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i  
sistemi informativi e statistici**

Direzione Generale per il Trasporto Ferroviario  
Via Giuseppe Caraci, 36 00157 Roma

**OGGETTO:** adeguamento del materiale rotabile oggetto della Disposizione RFI n. 30/2007 del 18.7.2007.

**riferimento:** Disposizione RFI Direzione tecnica n. 1/2003 del 21.1.2003;  
Disposizione RFI Direzione tecnica n. 30/2007 del 18.7.2007.

L'art. 3 della Disposizione n. 30/2007, prevede che entro il 31.12.2015 tutto il materiale rotabile immesso in circolazione in epoche precedenti, sulla rete ferroviaria italiana, debba essere adeguato ai requisiti tecnici di sicurezza contenuti nella Disposizione n. 1/2003 e successive integrazioni. Al contempo, l'art. 7 della Disposizione n. 30/2007 prevedeva che le Imprese ferroviarie interessate facessero pervenire all'Autorità competente il proprio programma di adeguamento entro l'1.1.2008.

L'art. 4 della stessa disposizione, tra l'altro, anticipa al 31.12.2012 gli adeguamenti del materiale rotabile per quel che riguarda il punto 2.9. dell'allegato 1 alla disposizione stessa (modifica dell'allegato 4 della Disposizione 1/2003), riguardante i requisiti delle porte di accesso dei passeggeri.

Considerando che i termini delle scadenze sopra riportate, data la loro importanza e la loro ragionevole distanza, non possono e non potranno essere differiti e che, al tempo stesso, il



parco di rotabili interessato è notevole, con la presente, oltre a sollecitare l'adeguamento dovuto, si intendono fornire elementi facilitativi e di metodo, nel rispetto del raggiungimento del fine prefissato dalle disposizioni in riferimento, affinché le Imprese ferroviarie ed il gestore dell'infrastruttura possano concretamente raggiungere il risultato atteso.

Data la varietà del materiale rotabile interessato e la complessità della norma tecnica di riferimento, l'intervento di adeguamento non sarà uguale o di uguale onere per tutto il materiale rotabile. D'altronde, questa Agenzia ha già promosso e condotto campagne di adeguamento ovvero ammodernamento tecnologico di massa su materiale rotabile già circolante, sempre ai fini della sicurezza: si pensi all'attrezzaggio dei sottosistemi di bordo per la protezione della marcia e all'introduzione di dispositivi di bloccaggio temporaneo delle porte per i passeggeri, in attesa dell'adeguamento previsto dalla citata disposizione. Similmente a queste ultime casistiche, che hanno positivamente testato le procedure, si dispone che ciascuna Impresa ferroviaria ed il gestore dell'infrastruttura, per il rispettivo parco materiale rotabile immatricolato:

1. suddivida i rotabili in tipologie ovvero gruppi di rotabili tra essi assimilabili ai fini dell'adeguamento in oggetto;
2. identifichi, per ogni tipologia di rotabile di cui al punto 1., una testa di serie, ovvero un esemplare che, ai fini dell'adeguamento in oggetto, presenti caratteristiche comuni ad ogni rotabile di quella tipologia, talché l'adeguamento effettuato sulla testa di serie sia replicabile sugli altri esemplari della stessa tipologia;
3. definisca, per la testa di serie, le modifiche da apportare al rotabile per garantire l'adeguamento del rotabile ai requisiti definiti nelle predette disposizioni;
4. faccia validare le modifiche da apportare da una Verificatore Indipendente di Sicurezza;
5. esegua, per la testa di serie, l'adeguamento in conformità a quanto definito;
6. elabori, per ogni tipologia di rotabile, uno o più programmi di adeguamento per tutti gli esemplari in modo tale che essi arrivino a compimento entro i termini dati dagli artt. 3 (31.12.2015) e 4, secondo i rispettivi casi; tali programmi costituiranno parte integrante dei documenti tecnici per la circolazione dei rotabili;
7. proceda all'adeguamento dei rotabili in conformità a quanto fatto per la testa di serie e nel rispetto delle scadenze definite nella fase di programmazione.

Le attività di cui ai punti precedenti dovranno essere seguite, validate e certificate da un Verificatore Indipendente di Sicurezza (VIS) (cfr. art. 3, comma 1, lettera i), del DLvo n. 162/2007, qualificato dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie), che conserverà la

certificazione dell'intervento di adeguamento, al pari dell'Impresa. L'Agenzia si riserva di effettuare controlli sulle attività di cui sopra.

In particolare, gli esiti delle attività di cui ai punti **3, 4, 5** ed il programma di cui al punto **6** dovranno essere comunicati all'Agenzia da ciascuna Impresa ferroviaria e dal Gestore dell'infrastruttura **entro il 30.6.2011**. In ogni caso, prima che uno o più rotabili di una tipologia venga ceduto ad altro soggetto avente titolo all'immatricolazione, deve essere assolto l'obbligo di cui al punto **5**. In tale ultimo caso, l'adeguamento degli esemplari ceduti sarà a carico del nuovo titolare dell'immatricolazione, al quale dovrà essere trasmesso, dal cedente, la documentazione utile alla ultimazione dell'adeguamento. Il mancato rispetto dei termini dati dagli artt. 3 (31.12.2015) o 4, secondo i rispettivi casi, produrrà l'effetto dell'esclusione dalla circolazione del materiale rotabile non adeguato ma non inibirà la prosecuzione delle attività di adeguamento.

Si sottolinea che l'adeguamento reca con sé, oltre al beneficio del miglioramento delle condizioni di sicurezza, anche la cessazione di ogni regime di proroga di ammissione tecnica precedentemente accordato e ancora eventualmente vigente per taluni rotabili.

Questa Agenzia rimane a disposizione per gli eventuali approfondimenti che potranno essere proposti.

Il Direttore  
Ing. Alberto Chiovelli



